

# COMUNE DI MONTICELLI PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

## STATUTO COMUNALE

Approvato con delibera C.C. N.34/2017

**TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI**

- Articolo 1** Ruolo e attribuzioni del Comune  
**Articolo 2** Organizzazione del Comune  
**Articolo 4** Stemma e gonfalone  
**Articolo 5** Azioni positive

**TITOLO II  
ORDINAMENTO DEL COMUNE**

- Articolo 6** Gli organi del Comune

**CAPO I  
IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Articolo 7** Composizione  
**Articolo 8** Il Consiglio comunale. Presidenza  
**Articolo 9** Ruolo di indirizzo e controllo  
**Articolo 10** Competenze deliberative  
**Articolo 11** Gruppi consiliari  
**Articolo 12** Principi sul funzionamento del Consiglio comunale  
**Articolo 13** I Consiglieri comunali  
**Articolo 14** Diritti dei consiglieri  
**Articolo 15** Doveri dei consiglieri  
**Articolo 16** Commissioni  
**Articolo 17** Commissioni di indagine

**CAPO II  
IL SINDACO**

- Articolo 18** Ruolo del Sindaco  
**Articolo 19** Competenze del Sindaco  
**Articolo 20** Attribuzioni di vigilanza  
**Articolo 21** Attribuzioni organizzative  
**Articolo 22** Vicesindaco  
**Articolo 23** Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco

**CAPO III  
IL SEGRETARIO COMUNALE**

- Articolo 24** Nomina e competenze del Segretario comunale  
**Articolo 25** Attribuzioni

**TITOLO III  
LA PARTECIPAZIONE**

**CAPO I  
PRINCIPI GENERALI**

- Articolo 26** Principi  
**Articolo 27** Strumenti

**CAPO II  
LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

- Articolo 28** Libere associazioni  
**Articolo 29** Partecipazione alla gestione dei servizi

**CAPO III**  
**LE CONSULTE COMUNALI**

- Articolo 30**    **Consulte**
- Articolo 31**    **Rapporti con le associazioni**
- Articolo 32**    **Rapporti con gli organi del Comune**
- Articolo 33**    **Poteri delle consulte**
- Articolo 34**    **Informazioni alle consulte**

**CAPO IV**  
**LE CONSULTAZIONI DIRETTE DEI CITTADINI**

- Articolo 35**    **Consultazioni**
- Articolo 36**    **Modalità per la convocazione**
- Articolo 37**    **Disciplina dell'assemblea**
- Articolo 38**    **Determinazioni dell'assemblea**
- Articolo 39**    **Effetti delle decisioni dell'assemblea**
- Articolo 40**    **Assemblee limitate a categorie di cittadini**
- Articolo 41**    **Altre consultazioni**

**CAPO V**  
**CONSULTAZIONI REFERENDARIE**

- Articolo 42**    **Referendum consultivo**
- Articolo 43**    **Oggetto**
- Articolo 44**    **Proposta**
- Articolo 45**    **Quesito**
- Articolo 46**    **Esito**
- Articolo 47**    **Effetti**
- Articolo 48**    **Disciplina del referendum**

**CAPO VI**  
**ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE**

- Articolo 49**    **Istanze, petizioni e proposte**
- Articolo 50**    **Istanze**
- Articolo 51**    **Petizioni**
- Articolo 52**    **Proposte.**
- Articolo 53**    **Disposizioni comuni**
- Articolo 54**    **Diritto generale d'istanza**

**TITOLO IV**  
**ORGANIZZAZIONE**

**CAPO I**  
**ORGANIZZAZIONE OGGETTIVA**

- Articolo 55**    **Principi organizzativi**
- Articolo 56**    **Rapporti tra gli organi di governo e l'apparato amministrativo**
- Articolo 57**    **Rapporti tra le strutture funzionali**
- Articolo 58**    **Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi**

**CAPO II**  
**ORGANIZZAZIONE SOGGETTIVA**

- Articolo 59**    **Contratti a termine di diritto privato**
- Articolo 60**    **Contratti di prestazione d'opera.**

### **CAPO III**

#### **ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

- Articolo 61** Principi di organizzazione dei servizi pubblici municipali
- Articolo 62** Forme di gestione
- Articolo 63** Gestione in economia dei servizi pubblici

### **CAPO IV**

#### **RAPPORTI CON ENTI, AZIENDE PUBBLICHE, CONSORZI E SOCIETÀ DI DIRITTO COMUNE**

- Articolo 64** Tipologia dei rapporti e poteri del Comune
- Articolo 65** Nomine e designazioni del Comune
- Articolo 66** Revoche di amministratori
- Articolo 67** Consultazioni e rapporti periodici

### **TITOLO V**

#### **FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE**

- Articolo 68** Criteri generali
- Articolo 69** Norme comuni alle forme associative
- Articolo 70** Accordi di programma
- Articolo 71** Conferenze di servizi
- Articolo 72** Salvezza di discipline speciali

### **TITOLO VI**

#### **L'AZIONE AMMINISTRATIVA**

### **CAPO I**

#### **LA PROGRAMMAZIONE**

- Articolo 73** Il piano di sviluppo socio economico
- Articolo 74** I piani di settore ed i progetti
- Articolo 75** Formazione degli atti programmatici
- Articolo 76** Partecipazione alle programmazioni di livello superiore

### **CAPO II**

#### **I REGOLAMENTI**

- Articolo 77** Procedure di formazione
- Articolo 78** Forme di esternalizzazione

### **TITOLO VII**

#### **ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI**

- Articolo 79** Esercizio del diritto di accesso
- Articolo 80** Limitazioni al diritto di accesso
- Articolo 81** Accesso alle informazioni

### **TITOLO VIII**

#### **ISTITUTI DI TRASPARENZA**

- Articolo 82** Collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata
- Articolo 83** Rapporto al Consiglio

### **TITOLO IX**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Articolo 84** Efficacia dello Statuto
- Articolo 85** Disposizione transitoria

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Ruolo e attribuzioni del Comune**

1. Il Comune di MONTICELLI PAVESE è, a norma degli articoli 5 e 128 della Costituzione, ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e partecipa, quale articolazione democratica della Repubblica, all'attuazione dei compiti a questa assegnati dalla Costituzione, anche promuovendo un più attivo esercizio della sovranità popolare.
2. Il Comune esprime, con autonomia di indirizzo politico e amministrativo e secondo i principi di solidarietà e cooperazione, il complesso degli interessi che la collettività locale va individuando e determina in relazione ad essi i contenuti della propria azione.
3. Al Comune spetta la responsabilità di assolvere al complesso dei bisogni della collettività locale, salvo i compiti che, pur in attuazione del principio di sussidiarietà, la legge demanda allo Stato e alla Regione.
4. Il Comune determina, nell'ambito degli indirizzi programmatici statali, regionali e provinciali, le linee dello sviluppo economico-sociale della collettività locale e, in attuazione di esse, disciplina l'uso del territorio ed appresta i servizi rispondenti ai bisogni sociali.
5. Il Comune ha piena autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e regolamenti oltre che delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

### **Art. 2 - Organizzazione del Comune**

1. Il Comune si articola, secondo i principi posti dal presente Statuto, in organi di governo e strutture funzionali, tra loro coordinati in modo da assicurare il carattere democratico e sociale dell'azione amministrativa e l'efficienza, anche economica, dei servizi.
2. Il Comune privilegia, nell'esercizio delle funzioni e nell'erogazione dei servizi ed al fine di un loro più efficace svolgimento, lo sviluppo di forme di collaborazione con altri Comuni.

### **Art. 3 - Regole dell'azione comunale**

1. Gli atti comunali enunciano l'interesse della collettività che ne ha determinato l'adozione, in modo da rendere palesi le scelte politiche operate e fare emergere le relative responsabilità.
2. Il Comune promuove la partecipazione della collettività locale all'individuazione delle scelte programmatiche e garantisce il controllo sociale sulla loro attuazione.
3. Nella propria azione il Comune applica il principio della pubblicità dell'azione amministrativa e dei relativi atti, con i limiti espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto al fine del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento dell'amministrazione.

### **Art. 4 - Stemma e gonfalone**

1. Il Comune è dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone secondo le caratteristiche risultanti dagli elaborati grafici allegati al presente Statuto.
2. L'uso dello stemma comunale da parte di terzi è consentito a norma di regolamento.

### **Art. 5 - Azioni positive**

1. Il Comune ricomprende tra i propri obblighi istituzionali l'effettuazione di azioni positive per superare le condizioni di fatto che impediscono la pari opportunità tra uomo e donna e per favorire le categorie sociali più deboli, con particolare riferimento ai portatori di handicap. Il Comune promuove altresì la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

## **TITOLO II - ORDINAMENTO DEL COMUNE**

### **Art. 6 - Gli organi del Comune**

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale , il Sindaco e la Giunta Comunale.
2. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

## **CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Art. 7 - Composizione**

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo e rappresenta l'intera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.
2. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, dura in carica sino all'elezione del nuovo organo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti, la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio all'Ente o cittadinanza, ed improrogabili essendo soggetti ad un termine perentorio.
3. Le norme riguardanti la composizione, l'elezione, la durata in carica, lo scioglimento del Consiglio, nonché le cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione dei Consiglieri Comunali sono fissate dalla legge e dal presente Statuto.

### **Art. 8 - Il Consiglio comunale. Presidenza**

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che predispone l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco il Consiglio è convocato dal Vicesindaco.
3. Le sedute consiliari in assenza del Sindaco sono presiedute dal Vicesindaco o in sua assenza dal consigliere anziano, tale essendo colui che abbia riportato la cifra individuale più alta in sede di elezione del Consiglio comunale o che, in caso di parità, sia il più anziano di età.

### **Art. 9 - Ruolo di indirizzo e controllo**

1. Nello svolgimento del suo ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, il Consiglio comunale, tra l'altro:
  - a) discute ed approva, secondo le procedure di cui al comma 2, gli indirizzi generali di governo che dovranno essere attuati dal Sindaco e dai soggetti tramite i quali si svolge l'azione comunale;
  - b) esamina la relazione che, con cadenza almeno annuale, il Sindaco rassegna sul funzionamento degli uffici e servizi comunali ed emana, anche alla luce dei rilievi e proposte enunciati dal Revisore dei conti, indirizzi generali finalizzati a favorirne il buon andamento;
  - c) definisce gli indirizzi cui il Sindaco deve attenersi al fine di concordare accordi di programma attinenti ad oggetti di competenza del Consiglio comunale ed esamina la relazione del Sindaco sui contenuti dell'accordo di programma concordato, assumendo, se del caso, le deliberazioni consequenziali;
  - d) discute interpellanze e mozioni, esprimendo, se del caso, un voto sulle stesse.
2. Il Consiglio esamina ed approva in apposito documento le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti presentate dal Sindaco. A tal fine il Consiglio comunale valuta la proposta, recependone i contenuti ovvero introducendovi modifiche e integrazioni ovvero innovando rispetto ad essa.

### **Art. 10 - Competenze deliberative**

1. Spettano al Consiglio comunale le competenze deliberative previste dalla legge.

### **Art. 11 - Gruppi consiliari**

1. I consiglieri comunali aderiscono ai gruppi consiliari, con le modalità previste dal Regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente al nome del capogruppo.
2. Il Regolamento può prevedere l'istituzione della conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

## **Art. 12 - Principi sul funzionamento del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento per il proprio funzionamento.
2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina in particolare:
  - a) le modalità per la convocazione del Consiglio, la presentazione e la discussione delle proposte;
  - b) il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute;
  - c) le modalità di esercizio da parte dei Consiglieri del diritto d'iniziativa su ogni questione rientrante nelle attribuzioni del Consiglio, nonché di presentazione e discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
  - d) le norme relative alla pubblicità e alla segretezza delle sedute, nonché le procedure di verbalizzazione e di pubblicizzazione delle stesse.

## **Art. 13 - I Consiglieri comunali**

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

## **Art. 14 - Diritti dei consiglieri**

1. I consiglieri comunali ai fini dell'esercizio delle funzioni consiliari hanno diritto di accesso in qualunque tempo ai documenti ed agli atti dei procedimenti del Comune, ivi compresi quelli riservati, temporaneamente o in via definitiva; il diritto di accesso si esercita mediante esame o, salvo che per gli atti riservati, estrazione di copia, senza alcun onere di rimborso del costo; i consiglieri hanno altresì diritto ad ottenere dagli uffici degli Enti dipendenti o controllati e delle strutture associative nonché dai concessionari di servizi comunali le informazioni utili per l'espletamento del mandato, a ciò essendo condizionata l'adesione alle strutture stesse e il rilascio della concessione.
2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto sulle informazioni acquisite mediante accesso a documenti riservati per tutta la durata della loro riservatezza.
3. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione sugli oggetti di competenza del Consiglio comunale, nonché facoltà di emendamento riguardo alle proposte in discussione in Consiglio comunale.
4. I consiglieri comunali possono presentare al Sindaco interrogazioni o richieste di riscontri ispettivi; il Sindaco dà risposta scritta entro trenta giorni; i consiglieri possono altresì presentare interpellanze o mozioni, che vengono inserite nell'ordine del giorno del Consiglio comunale secondo l'ordine di presentazione, salvo che sia stata richiesta da tre consiglieri la convocazione del Consiglio comunale per la discussione della mozione.

## **Art. 15 - Doveri dei consiglieri discussione della mozione.**

1. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. In caso di mancata e ingiustificata partecipazione di un Consigliere a quattro sedute consecutive del Consiglio comunale, il Sindaco avvia la procedura di decadenza, notificando allo stesso la contestazione delle assenze ingiustificate effettuate e richiedendo notizia di eventuali cause giustificative da presentare entro 20 giorni dalla notifica.
3. Il Consiglio si esprime sulle eventuali motivazioni giustificative presentate dal Consigliere nei termini assegnati e ne delibera l'eventuale decadenza.

## **Art. 16 - Commissioni**

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

## **Art. 17 - Commissioni di indagine**

1. Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti il Consiglio comunale può istituire commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione anche per richiesta di un solo consigliere;

la delibera istitutiva definisce l'oggetto dell'indagine e stabilisce il termine entro il quale essa va conclusa.

2. La commissione d'indagine è formata dai Capigruppo o da loro delegati in via permanente; il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento del Consiglio.

3. Il Consiglio comunale discute degli esiti dell'indagine entro 30 giorni dalla data di remissione della relazione da parte della commissione ed adotta gli opportuni provvedimenti.

4. La presidenza delle Commissioni d'indagine è assegnata ad un rappresentante delle opposizioni, designato con le modalità indicate dal regolamento. Tale previsione si estende alla presidenza delle Commissioni permanenti o speciali, quando esse assumano esclusive funzioni di controllo o di garanzia.

## **CAPO II - IL SINDACO**

### **Art. 18 - Ruolo del Sindaco**

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune cui provvede con la collaborazione dei consiglieri da lui preposti alla cura di settori organici di attività; esercita l'iniziativa politico-amministrativa; è responsabile verso il Consiglio comunale dell'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi da questo definiti; formula direttive a specificazione di tali indirizzi; sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi comunali.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Il Sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli dalla legge quale autorità locale, in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

### **Art. 19 - Competenze del Sindaco**

1. Spetta al Sindaco l'emanazione degli atti di cui le leggi gli attribuiscono la competenza.

2. Compete comunque al Sindaco, nell'ambito delle attribuzioni amministrative comunali:

- a) adottare tutti gli atti che nei Comuni superiori ai 1.000 abitanti ai sensi dell'articolo 48 del Testo Unico 18.08.2000 n. 267 sono di competenza della Giunta, a cui vi provvede con atti che assumono la denominazione di "deliberazione sindacale" e ai quali si applicano le disposizioni in tema di pareri dei responsabili dei servizi, di pubblicazione, di comunicazione ed esecutività previste dal Testo Unico;
- b) adottare ordinanze nelle materie di propria competenza;
- c) presentare al Consiglio entro tre mesi dalla sua elezione, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, depositandone il testo presso la segreteria comunale nel rispetto del termine stabilito;
- d) nominare il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
- e) impartire direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- g) coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle Amministrazioni pubbliche sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione;
- h) nominare i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- i) nominare i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi laddove esistano i presupposti di disponibilità;
- j) nominare i componenti delle commissioni consultive comunali, salvo che la legge non preveda altrimenti.

### **Art. 20 - Attribuzioni di vigilanza**

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove, tramite il Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi da lui espressi.

#### **Art. 21 - Attribuzioni organizzative**

1. Appartengono all'ufficio del Sindaco le seguenti attribuzioni organizzative:

- a) stabilire gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e disporre di sua iniziativa o su richiesta dei Consiglieri la convocazione del Consiglio comunale e presiedere i lavori ai sensi del regolamento;
- b) convocare e presiedere la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercitare i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
- d) potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni al Vicesindaco e ad un consigliere. Il sostituto o delegato del Sindaco nelle cerimonie deve usare la fascia tricolore prevista dalla legge.
- e) ricevere le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

#### **Art. 22 - Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
3. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco le competenze del Sindaco sono esercitate dal consigliere anziano.

#### **Art. 23 - Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco**

1. La mozione di sfiducia sottoscritta da almeno 3 consiglieri, viene presentata ed approvata secondo le modalità indicate dalla legge. Essa va depositata presso la segreteria comunale; il Segretario comunale ne dà immediata comunicazione al Sindaco.
2. Il Sindaco deve, entro il giorno successivo, provvedere alla convocazione del Consiglio comunale per una data non antecedente a dieci giorni e non successiva a trenta giorni dalla presentazione della mozione. Qualora il Sindaco non provveda alla convocazione, il Segretario ne dà comunicazione immediata al Prefetto e all'organo regionale di controllo.

### **CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE**

#### **Art.24 - La Giunta Comunale**

1. - La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa e collabora con il sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi e il programma da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amm.va e della gestione degli indirizzi impartiti.
- 3- La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.
- 4- La giunta è composta dal sindaco che la nomina e da due assessori; uno degli assessori è investito della carica di vicesindaco.
- 5- Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche

assessori esterni al consiglio purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

#### **Art.25 – Nomina**

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni,
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori revocati o dimissionari .
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado , di affiliazione e i coniugi.
4. Salvo i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

#### **Art.26 – Funzionamento**

1-La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2- Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3- Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà degli aventi diritto e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti,

#### **Art.27 – Competenze**

1-La Giunta collabora con il sindaco nell'Amministrazione del comune e compie gli atti che ai sensi di legge o del presente statuto non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco al segretario comunale al direttore o ai responsabili dei servizi comunali

2- La giunta opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3-La giunta in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) Propone al consiglio comunale i regolamenti;
- b) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati per legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) Elabora le linee di indirizzo e predispose le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) Modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- h) Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- i) Nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
- j) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- k) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- l) Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla

provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

- m) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- o) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato sentito il direttore generale o il segretario comunale;
- p) Determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio.

#### **CAPO IV - IL SEGRETARIO COMUNALE**

##### **Art. 28 - Nomina e competenze del Segretario comunale**

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

##### **Art. 29 - Attribuzioni**

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco e dei Responsabili dei servizi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Al Segretario è inoltre affidata la direzione dei sistemi di controllo interno, esercitata secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
2. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco. In tale ambito esercita le seguenti prerogative gestionali ed organizzative:
  - a) coordina o sovrintende l'attività dei Responsabili di Servizio e degli eventuali Responsabili delle unità di progetto, garantendone la sfera di autonomia gestionale;
  - b) cura l'integrazione ed il coordinamento tra tutte le attività e tutti gli interventi delle strutture;
  - c) verifica e controlla l'attività dei Servizi nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco;
  - d) formula proposte al Sindaco, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di atti di loro competenza o di competenza del Consiglio Comunale;
  - e) imposta e coordina l'attività di programmazione operativa;
  - f) riesamina annualmente l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico, sottoponendolo alla Conferenza dei Responsabili di Servizio al fine di proporre al Sindaco eventuali provvedimenti di modifica;
  - g) effettua, con i Responsabili di Servizio, la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività degli uffici; l'adozione delle iniziative nei confronti del personale ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
  - h) gestisce i processi di mobilità del personale;
  - i) fornisce le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e alle richieste di pareri consultivi dei Responsabili di Servizio o dei Responsabili di unità di progetto;
  - j) tiene aggiornato l'organigramma ufficiale dell'Ente ed il catalogo delle attività con l'indicazione dei compiti affidati a ciascuna struttura;
  - k) convoca e presiede la Conferenza dei Responsabili di Servizio.

## **TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE**

### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 30 - Principi**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione popolare all'amministrazione comunale, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

#### **Art. 31 - Strumenti**

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione popolare all'amministrazione comunale e di realizzare il controllo sociale su di essa, il Comune:

- a) assicura la più ampia informazione circa l'attività comunale;
- b) attua i principi sul diritto di accesso degli interessati agli atti e ai documenti amministrativi;
- c) valorizza il contributo delle associazioni che operano nell'ambito comunale;
- d) assicura la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'azione amministrativa del Comune, anche attraverso istanze, petizioni e proposte;
- e) favorisce forme di consultazione diretta dei cittadini, nell'ambito del Comune.

### **CAPO II - LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

#### **Art. 32 - Libere associazioni**

1. Il Comune promuove la partecipazione delle libere associazioni che operino nel territorio comunale all'azione comunale e, particolarmente, valorizza i loro contributi ai fini dell'attività degli organi comunali.

2. Si intendono per libere associazioni quelle forme associative, diverse dai partiti politici, che operino nel territorio comunale perseguendo istituzionalmente scopi di interesse collettivo.

3. I requisiti delle libere associazioni ed i rapporti con il Comune sono disciplinati da un apposito regolamento.

#### **Art. 33 - Partecipazione alla gestione dei servizi**

1. Il Comune favorisce la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, e in particolare delle associazioni di volontariato, ai servizi d'interesse collettivo.

2. Fermo restando che tale partecipazione non deve comportare spese aggiuntive per il Comune, il Comune attua il principio sancito nel comma 1 consentendo, secondo le modalità disciplinate da un apposito regolamento, l'accesso dei cittadini singoli o associati che ne facciano richiesta ai dati statistici in possesso del Comune, l'uso di locali comunali per assemblee e riunioni, la formazione di apposite convenzioni con le associazioni di volontariato per coordinare la loro azione con quella del Comune, la consultazione delle associazioni di volontariato e delle associazioni di utenti quando debbano essere assunte iniziative correlate al settore di loro attività.

### **CAPO III - LE CONSULTE COMUNALI**

#### **Art. 34 - Consulte**

1. Il Consiglio comunale istituisce con regolamento apposite consulte, relative a settori di rilevanza per gli interessi della collettività locale e per le funzioni del Comune stesso.

2. Il regolamento di istituzione individua il settore di competenza di ciascuna consulta.

3. Col medesimo regolamento di istituzione sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento delle consulte.

#### **Art. 35 - Rapporti con le associazioni**

1. Ai fini della composizione delle consulte, il regolamento previsto all'articolo 30 deve assicurare la presenza in ciascuna consulta delle associazioni più rappresentative, diverse dai partiti politici, che nell'ambito comunale operano specificamente nel settore inerente alla consulta.

#### **Art. 36 - Rapporti con gli organi del Comune**

1. Ciascuna consulta è presieduta dal Sindaco o da un consigliere da lui designato. I componenti del Consiglio comunale possono assistere alle riunioni di ciascuna consulta.

### **Art.37 - Poteri delle consulte**

1. Ciascuna consulta, nell'ambito del settore di propria competenza:
  - a) avanza proposte al Consiglio e al Sindaco per l'adozione di atti spettanti a tali organi, ai sensi dell'articolo 40 o sollecita l'iniziativa della loro assunzione;
  - b) esprime agli organi del Comune il proprio parere nei casi previsti e ogni volta che esso venga richiesto dagli organi stessi;
  - c) può rivolgere interrogazioni al Sindaco;
  - d) esercita il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi ai sensi dell'articolo 102.
2. Quando una consulta formula al Consiglio proposte di deliberazioni, il Sindaco provvede a inserire la proposta della consulta nell'ordine del giorno del Consiglio nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Il Sindaco risponde alle interrogazioni della consulta entro 30 giorni dal loro ricevimento.

### **Art. 38 - Informazioni alle consulte**

1. Per favorire l'esercizio delle funzioni da parte delle consulte, il Sindaco trasmette d'ufficio copia degli atti o dei documenti che risultino di particolare interesse per il settore di competenza di ciascuna di esse.

## **CAPO IV - LE CONSULTAZIONI DIRETTE DEI CITTADINI**

### **Art. 39 - Consultazioni**

1. Il Sindaco, su determinazione del Consiglio, assunta anche in base a richiesta di cittadini, indice consultazioni della popolazione, convocando l'assemblea dei cittadini residenti nel Comune per l'esame di proposte di deliberazione inerenti all'adozione o abrogazione di atti di competenza del Consiglio o del Sindaco o per l'esame di interventi da attuare.

### **Art. 40 - Modalità per la convocazione**

1. Il Sindaco convoca l'assemblea dei cittadini mediante avviso, da depositare presso la segreteria comunale e da affiggersi nei luoghi pubblici, nel quale sono indicati l'ora e il luogo della riunione e gli oggetti da esaminare nell'assemblea.
2. L'avviso rimane depositato presso la segreteria comunale e affisso all'albo pretorio e in luoghi pubblici nel territorio del Comune almeno quindici giorni prima dell'assemblea.
3. Nei cinque giorni precedenti la documentazione relativa agli oggetti da trattare nell'assemblea è messa a disposizione dei cittadini presso la segreteria comunale.

### **Art. 41 - Disciplina dell'assemblea**

1. All'assemblea possono partecipare attivamente solo i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; non sono ammesse deleghe.
2. Il Sindaco, anche attraverso propri incaricati, può richiedere a chi partecipi all'assemblea di documentare il possesso dei requisiti indicati al comma 1.
3. Le persone che non siano nel possesso dei requisiti indicati nel comma 1 possono solo assistere all'assemblea, senza prendere la parola e senza esprimere voto.
4. Il Sindaco può invitare tecnici o altre persone qualificate a riferire all'assemblea in merito agli oggetti della convocazione.
5. Il Sindaco presiede l'assemblea ed esercita i relativi poteri di polizia, anche attraverso il personale di vigilanza municipale. Sotto la vigilanza del Sindaco, il Segretario comunale, o un dipendente comunale da lui delegato, redige un verbale sintetico dell'assemblea, riportando i contenuti essenziali degli interventi e l'esito delle eventuali votazioni.
6. Il Segretario comunale cura la conservazione del verbale e ne rilascia copia a chiunque vi abbia interesse.

### **Art. 42 - Determinazioni dell'assemblea**

1. Nel corso dell'assemblea possono essere discusse solo proposte e questioni indicate nell'avviso di convocazione di cui all'articolo 36.

2. L'assemblea può votare sulle proposte di deliberazione solo se risulti presente almeno un numero di cittadini, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 37, comma 1, non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. L'assemblea assume le sue determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 43 - Effetti delle decisioni dell'assemblea**

1. Le determinazioni dell'assemblea non hanno effetti vincolanti nei confronti degli organi comunali.

2. Tuttavia, nel caso che l'assemblea abbia accolto una proposta di deliberazione il Sindaco è tenuto a porla in discussione in Consiglio comunale entro 60 dalla data di svolgimento dell'assemblea.

#### **Art.44 - Assemblee limitate a categorie di cittadini**

1. Le disposizioni degli articoli precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di assemblee limitate a categorie particolari di cittadini.

2. Tali assemblee possono essere indette dal Sindaco solo per l'esame di questioni o di proposte che riguardino in modo particolare le categorie consultate.

#### **Art.45 - Altre consultazioni**

1. Il Consiglio comunale o il Sindaco possono disporre forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire elementi di valutazione su atti o interventi di competenza del Comune.

2. Tali consultazioni si svolgono nella forma di sondaggi, raccolte di firme ed altre modalità analoghe, e possono comportare anche l'espressione di voti per corrispondenza. Nel caso di consultazioni su questioni relative a servizi pubblici a domanda individuale, la consultazione può essere estesa, oltre che ai cittadini residenti nel Comune, agli altri utenti del servizio.

3. Le modalità di svolgimento delle consultazioni e, in generale, la loro disciplina sono dettate con regolamento.

4. L'esito della consultazione non ha effetti vincolanti nei confronti degli organi del Comune.

### **CAPO V - CONSULTAZIONI REFERENDARIE 1**

#### **Art. 46 - Referendum consultivo**

1. Per realizzare la consultazione della cittadinanza su questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, può essere effettuato un referendum consultivo.

2. Il referendum viene indetto, di regola, per consultare, su una questione determinata, gli elettori dell'intero Comune.

#### **Art. 47 - Oggetto**

1. Il referendum riguarda la proposta di adozione di un determinato atto di competenza del Consiglio comunale o la proposta di abrogazione di un atto adottato dal Consiglio comunale.

2. Il referendum sulla proposta di adozione di un determinato atto di competenza del Consiglio comunale non è ammesso se la legge o lo Statuto prevedano che quell'atto possa essere assunto solo su proposta del Sindaco.

3. Non sono ammessi referendum che propongano l'abrogazione di delibere concernenti i bilanci, i tributi locali, l'assunzione di mutui, il piano regolatore generale, nonché le questioni di materia statutaria.

4. Le consultazioni referendarie non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

---

<sup>1</sup> L'istituto referendario è facoltativo ma che, se voluto, deve essere previsto dallo Statuto comunale. Nel caso non si voglia prevedere il "referendum" cancellare l'intero Capo V.

#### **Art. 48 - Proposta**

1. Soggetti promotori di referendum possono essere:

- a) il 20% per cento degli iscritti nelle liste elettorali;
- b) il Consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

#### **Art. 49 - Quesito**

1. La proposta di referendum contiene l'enunciazione del quesito da sottoporre all'elettorato, costituito dagli iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il quesito riguarda un singolo oggetto, è formulato in modo univoco e chiaro ed in termini che consentano ai cittadini una risposta esprimibile con 'si' o 'no'.

#### **Art. 50 - Esito**

1. La proposta di referendum si intende accolta quando abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

2. Il referendum si rende valido quando abbia raggiunto il quorum del 50 per cento degli aventi diritto al voto

#### **Art. 51 - Effetti**

1. L'accoglimento di una proposta di referendum non ha effetti vincolanti nei confronti del Consiglio comunale. Tuttavia il Sindaco è tenuto a porla in discussione in Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum.

#### **Art.52 - Disciplina del referendum**

1. Con regolamento sono disciplinate le modalità di raccolta delle firme e di valutazione della loro regolarità, di indizione dei comizi, di costituzione dei seggi elettorali e di svolgimento delle operazioni di voto.

2. I referendum si svolgono in un'unica tornata annuale nel periodo indicato dal regolamento; il bilancio preventivo contiene una specifica appostazione per la copertura della spesa.

### **CAPO VI - ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 53 - Istanze, petizioni e proposte**

1. I cittadini singoli e associati possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con l'osservanza delle seguenti disposizioni.

2. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al Sindaco, che ne cura la trasmissione agli organi competenti; copia delle stesse è affissa all'albo pretorio per almeno otto giorni.

#### **Art. 54 - Istanze**

1. Le istanze consistono in richieste scritte volte a sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza del Sindaco o del Segretario comunale.

2. L'organo comunale competente provvede sull'istanza entro 30 giorni dal suo ricevimento da parte del Comune.

#### **Art. 55 - Petizioni**

1. Le petizioni consistono in richieste scritte, presentate da un numero di cittadini pari ad almeno il 10% per cento della popolazione residente, dirette a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di sua competenza.

2. Il Sindaco è tenuto a porre in discussione le petizioni in Consiglio comunale entro 60 giorni dal loro ricevimento.

**Art. 56 - Proposte.**

1. Le proposte consistono in richieste scritte, presentate da un numero di cittadini pari ad almeno il 10% per cento della popolazione residente, per l'adozione da parte del consiglio comunale di un testo di deliberazione, comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa, rispondente ad un interesse collettivo.
2. Il Sindaco cura che siano acquisiti sulla proposta i pareri previsti dall'articolo 49 del Testo Unico e pone in discussione la proposta in Consiglio comunale entro 60 giorni dal suo ricevimento; se si tratta di atto di competenza del Sindaco o del Segretario, questi provvedono entro 30 giorni.

**Art.57 - Disposizioni comuni**

1. Degli atti o degli interventi posti in essere dagli organi comunali in esito alle istanze, alle petizioni e alle proposte il Sindaco dà notizia per iscritto al primo sottoscrittore.

**Art.58 - Diritto generale d'istanza**

1. La disciplina prevista negli articoli precedenti è dettata con piena salvezza del diritto generale d'istanza riconosciuto ai cittadini singoli o associati dalle leggi vigenti.

**TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE**  
**CAPO I - ORGANIZZAZIONE OGGETTIVA**

**Art. 59 - Principi organizzativi**

1. L'organizzazione del Comune è progettata considerando la natura delle funzioni svolte, le caratteristiche dei servizi erogati e gli obiettivi della programmazione annuale e pluriennale.
2. I criteri ispiratori della organizzazione del lavoro sono:
  - a) la valorizzazione delle professionalità;
  - b) l'individuazione di chiare responsabilità gestionali;
  - c) la flessibilità negli assetti organizzativi;
  - d) la semplificazione delle procedure;
  - e) l'assegnazione del personale sulla base delle effettive necessità.

**Art. 60 - Rapporti tra gli organi di governo e l'apparato amministrativo**

1. Le strutture funzionali del Comune operano nell'ambito degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo del Comune e la loro attività è sottoposta a forme di vigilanza e controllo da parte dei medesimi.
2. In particolare il Consiglio comunale determina gli indirizzi programmatici di ordine generale, i criteri generali di organizzazione, la disciplina regolamentare in materia di controlli interni e il Sindaco definisce gli indirizzi gestionali e le norme regolamentari nelle materie organizzative.
3. il Sindaco sovrintende al buon funzionamento degli uffici, impartisce al Segretario comunale e ai Responsabili dei servizi le direttive del caso, tenendo conto degli indirizzi consiliari, e vigila sulla loro applicazione. Gli indirizzi e le direttive devono comunque rispettare l'autonomia tecnica e la professionalità del personale, il quale, nel caso in cui ritenga illegittime le direttive, ovvero lesive del principio di cui all'articolo 107 del Testo Unico, può motivatamente richiedere la loro conferma per iscritto, per tutti i conseguenti effetti.
4. L'attività delle strutture funzionali è sottoposta a forme di vigilanza ed a riscontri di efficienza e di economicità gestionale a cura del Sindaco e, per le rispettive competenze, del Segretario e dei Responsabili dei servizi, secondo le disposizioni del regolamento, anche ai fini della valutazione del personale e dell'assegnazione di benefici economici di rendimento.

**Art. 61 - Rapporti tra le strutture funzionali**

1. Le strutture funzionali sono organizzate secondo il principio di sovraordinazione ed integrazione, nei termini e con le modalità previste dal regolamento.

**Art. 62 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi**

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi determina, in conformità alle leggi, al presente Statuto, ai criteri generali deliberati dal Consiglio e tenuto conto dei contratti collettivi di lavoro per il comparto, i moduli organizzativi dell'ente, i compiti delle strutture organizzative, i meccanismi del loro funzionamento e correlazione, ed i riscontri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dal Sindaco.

**CAPO II - ORGANIZZAZIONE SOGGETTIVA**

**Art.63 - Contratti a termine di diritto privato**

1. Nei limiti di legge e con le modalità previste dal regolamento, la copertura di posti di organico di responsabile di servizio o ufficio o di alta professionalità, può avvenire mediante la stipula di contratti a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato.
2. L'assunzione di personale cui conferire le funzioni dirigenziali o di alta specializzazione, nei limiti e con le modalità di legge e con i criteri previsti dal regolamento, può avvenire anche al di fuori della dotazione organica. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.

**Art. 64 - Contratti di prestazione d'opera.**

1. Per lo svolgimento di attività di elevato contenuto professionale o di peculiare qualificazione ovvero in casi di particolare necessità, nel rispetto e nei limiti del programma approvato annualmente dal Consiglio,

il Comune può stipulare contratti di prestazione d'opera, ai sensi degli articoli 2222, 2229 e seguenti del codice civile.

2. Tali contratti, conferiti con le modalità definite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, devono connettersi allo svolgimento di una specifica ed individuata attività, essere limitati nel tempo e preceduti dalla verifica in ordine all'impossibilità di utilizzare personale interno.

### **CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

#### **Art. 65 - Principi di organizzazione dei servizi pubblici municipali**

1. Il Comune organizza la gestione dei servizi pubblici resi alla collettività secondo il criterio di congruenza tra la natura del servizio e la tipologia delle prestazioni da un lato e la forma organizzatoria dall'altro, e secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Per le finalità di cui al comma 1., la scelta di erogazione diretta del quadro complessivo dei servizi pubblici comunali è effettuata con l'osservanza dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui al IV comma dell'articolo 118 della Costituzione.

3. La determinazione di gestione di un pubblico servizio, gli obiettivi che si intendono conseguire, il piano tecnico e finanziario e la scelta della forma organizzatoria sono determinati, su proposta del Sindaco ed esperite le forme di partecipazione eventualmente previste, dal Consiglio comunale col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. La proposta del Sindaco è formulata a seguito:

- a) di analisi del quadro dei bisogni espressi dalla comunità locale, delle relative priorità d'intervento e delle opportunità di sviluppo presenti;
- b) di ricognizione dell'esistenza nel bacino territoriale di riferimento di offerta di servizi con le stesse finalità da parte di soggetti privati, espressione del terzo settore, ovvero di altri enti pubblici con i quali sia possibile attivare forme di partenariato;
- c) di valutazione di opportunità di promozione di iniziative del volontariato o d'impresa sociale tendenti a fornire risposte ai bisogni o alle opportunità rilevati.

4. La gestione dei pubblici servizi locali è informata ai criteri di efficienza nell'organizzazione della produzione delle prestazioni, di efficacia qualitativa e quantitativa della loro erogazione e dell'economicità operativa. A tal fine, il Comune definisce le relative modalità di controllo.

5. I cittadini, singoli o in forma associata, possono intervenire nell'esercizio dei servizi d'interesse pubblico.

#### **Art. 66 - Forme di gestione**

1. Le determinazioni inerenti all'organizzazione della gestione dei pubblici servizi danno atto, in modo congruo e circostanziato, della correlazione tra la forma organizzatoria ed il servizio da svolgere.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto, fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

#### **Art. 67 - Gestione in economia dei servizi pubblici**

1. Sono gestiti in economia i servizi pubblici non comportanti un'organizzazione complessa e non aventi, per la tipologia delle prestazioni erogate, necessità di utilizzo di moduli produttivi.

2. La gestione in economia è operata secondo le discipline proprie dell'esercizio delle funzioni del Comune e della sua organizzazione, nel rispetto dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali stabilito dalla legge.

### **CAPO IV - RAPPORTI CON ENTI, AZIENDE PUBBLICHE, CONSORZI E SOCIETÀ DI DIRITTO COMUNE**

#### **Art. 68 - Tipologia dei rapporti e poteri del Comune**

1. Il Comune esercita, secondo quanto disposto dalle norme contenute nel presente capo e nei limiti delle

disposizioni legislative, i poteri di indirizzo strategico, di direttiva gestionale, di nomina e revoca degli Amministratori, di acquisizione di dati ed informazioni e di vigilanza nei confronti dei soggetti esercenti servizi pubblici locali.

2. Il Comune esercita i poteri di cui al comma 1 anche nei confronti di altri eventuali Enti, comunque dipendenti o controllati da parte del Comune medesimo ed operanti nel territorio comunale.

#### **Art. 69 - Nomine e designazioni del Comune**

1. La nomina o designazione di Amministratori in Enti o società alla formazione dei cui organi il Comune concorra è disposta dal Sindaco, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale, ovvero dal Consiglio comunale se riservata dalla legge a tale organo; nel secondo caso, qualora le nomine o designazioni di Amministratori in ciascun organismo siano almeno tre, il Consiglio comunale delibera con voto limitato ai due terzi degli eligendi, se del caso arrotondati per eccesso, salva diversa disposizione normativa.

2. Il Consiglio comunale nella sua prima seduta, immediatamente dopo l'approvazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo, approva gli indirizzi al Sindaco per le nomine e designazioni di competenza di quest'ultimo.

3. Le nomine e designazioni vengono effettuate anche tenuto conto delle eventuali proposte di candidatura, accompagnate da un curriculum vitae che dimostri il possesso dei requisiti prescritti per legge, regolamento o Statuto, nonché di professionalità ed esperienza specificamente correlate alla carica da ricoprire e di onorabilità personale. Al fine della formulazione delle proposte il Sindaco comunica ai Capigruppo consiliari la data, non inferiore a 10 giorni, entro la quale le candidature ed i curricula devono essere depositati presso la segreteria del Comune.

4. Le candidature, ritualmente presentate, sono esaminate da apposita commissione consiliare, formata dai Capigruppo consiliari o loro delegati, in pubblica udienza, cui partecipa il Sindaco od un Consigliere delegato, ed alla quale sono convocati per chiarimenti ed illustrazioni i candidati.

5. La commissione consiliare presenta una sintetica relazione sulle candidature ed il Sindaco o il Consiglio comunale, secondo la rispettiva competenza, provvedono entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Sindaco in ordine agli Amministratori già scaduti anteriormente, ovvero entro quarantacinque giorni precedenti alla scadenza in ordine a coloro che cessino dalla carica, per qualsiasi ragione, nel corso del mandato del Consiglio comunale.

#### **Art.70 - Revoche di amministratori**

1. Gli Amministratori di Enti o società alla formazione dei cui organi il Comune concorra possono essere revocati dall'organo competente a norma di legge in qualsiasi tempo.

2. La revoca è disposta, sulla base degli indirizzi eventualmente deliberati dal Consiglio comunale a specificazione di quanto previsto dal presente comma, nel caso di irregolare funzionamento dell'organo, di violazioni di leggi, regolamenti e programmi o di mancata ottemperanza agli indirizzi e direttive formulate.

3. Il provvedimento di revoca è motivato in riferimento a quanto previsto al comma 2.

#### **Art. 71 - Consultazioni e rapporti periodici**

1. Gli Amministratori di Enti o società alla formazione dei cui organi il Comune concorra, sono tenuti a fornire periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, al Comune stesso un rapporto sull'attività svolta e sulla situazione gestionale dell'Ente amministrato.

2. Gli stessi partecipano, quando invitati, ad incontri con il Sindaco onde fornire illustrazioni sullo svolgimento del mandato e sull'andamento dell'Ente amministrato ovvero, per i medesimi fini, ad udienze conoscitive del Consiglio comunale.

3. I medesimi non sono tenuti a fornire dati ed informazioni che siano coperti da riserbo aziendale od industriale.

4. Il Comune richiede annualmente agli Enti o società cui partecipa un rapporto sull'andamento della loro attività ed i bilanci previsti dai loro ordinamenti.

## **TITOLO V - FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE**

### **Art. 72 - Criteri generali**

1. Il Comune ricorre alla gestione associata di funzioni o di servizi di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 30, o la costituzione di una Unione di Comuni, ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico, ovvero mediante qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

### **Art. 73 - Norme comuni alle forme associative**

1. L'individuazione delle forme di collaborazione o di associazione con altri enti pubblici, nel rispetto delle norme di legge è effettuata dal Comune:

- a) in osservanza delle prescrizioni relative alla gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali comunali;
- b) privilegiando l'individuazione di soggetti istituzionali con i quali attivare forme di collaborazione che insistano su territori omogenei dal punto di vista delle caratteristiche sociali, economiche ed ambientali;
- c) utilizzando modelli associativi che permettano la difesa e la valorizzazione dell'identità comunale, salvaguardino le prerogative degli organi di governo del comune e tutelino i cittadini nell'erogazione dei servizi e nell'esercizio delle funzioni comunali.

### **Art. 74 - Accordi di programma**

1. Il Comune, per la definizione e la realizzazione di opere e di interventi che richiedono un coordinamento con i Comuni ed altri soggetti pubblici, può promuovere accordi di programma aventi, quale primo atto, l'indizione di una Conferenza preliminare dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

2. L'organo comunale competente in relazione all'oggetto dell'accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell'accordo.

### **Art. 75 - Conferenze di servizi**

1. Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune o di un suo organo ai fini di una conferenza di servizi, l'organo comunale competente in relazione all'oggetto della conferenza identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi cui egli deve attenersi.

### **Art. 76 - Salvezza di discipline speciali**

1. La disciplina prevista dal presente Statuto è formulata con piena salvezza delle leggi statali o regionali che prevedano forme particolari di convenzioni, di Consorzi, di accordi di programma o di conferenze di servizi.

## **TITOLO VI - L'AZIONE AMMINISTRATIVA**

### **CAPO I - LA PROGRAMMAZIONE**

#### **Art. 77 - Il piano di sviluppo socio-economico**

1. Il Consiglio approva, in conformità alla legislazione regionale, un piano di sviluppo socio-economico, da aggiornare annualmente, che costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione annuale, per il programma delle opere pubbliche, per l'istituzione e la gestione dei servizi pubblici comunali.

2. La proposta di piano è elaborata dal Sindaco, che promuove gli opportuni contatti, a fini di coordinamento, con la Provincia e con i Comuni circostanti.

#### **Art. 78 - I piani di settore ed i progetti**

1. Il piano di sviluppo socio-economico può prevedere la formazione di piani di settore per i servizi sociali, per il territorio e per le attività produttive, indicandone i criteri e i principi; può altresì prevedere la formazione di progetti, anche a carattere intersettoriale, per specifici interventi.

2. I piani di settore e i progetti prefigurano le caratteristiche essenziali degli interventi che ne costituiscono oggetto, fatta salva la successiva progettazione, in conformità alla legislazione sui lavori pubblici, delle opere edilizie in essi incluse; essi costituiscono atti fondamentali soggetti all'approvazione del Consiglio.

#### **Art. 79 - Formazione degli atti programmatici**

1. Il piano di sviluppo socio-economico, i piani di settore e i progetti si fondano su elementi di fatto obiettivi e accertati e su un ragionevole quadro di compatibilità con le risorse disponibili o di cui si prospetti la possibilità di acquisizione.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare alla formazione dei predetti atti programmatici nelle forme previste dal presente Statuto.

#### **Art. 80 - Partecipazione alle programmazioni di livello superiore**

1. Il Comune è impegnato a rappresentare gli specifici interessi della collettività locale partecipando, secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio, ai procedimenti di formazione degli atti di pianificazione della Provincia e della Regione.

### **CAPO II - I REGOLAMENTI**

#### **Art. 81 - Procedure di formazione**

1. Ai fini della predisposizione dei regolamenti di propria competenza, il Consiglio discute ed approva un documento preliminare di indirizzi recante i criteri di impostazione e le principali scelte cui il Sindaco si atterrà nel formulare la proposta di regolamento.

#### **Art. 82 - Forme di esternazione**

1. I regolamenti sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione.

2. Resta ferma ogni altra forma di pubblicazione prevista dalle leggi.

3. La raccolta dei regolamenti del Comune, curata e tempestivamente aggiornata dal Segretario comunale, è liberamente e immediatamente consultabile, senza alcuna formalità, da chiunque ne faccia richiesta verbale.

4. Al fine di assicurare la conoscenza e l'osservanza dei regolamenti comunali il Sindaco può curare o promuovere la loro diffusione e l'informazione su di essi nelle forme più opportune.

## **TITOLO VII - ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI**

### **Art. 83 - Esercizio del diritto di accesso**

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa del Comune, è garantito l'esercizio del diritto di accesso agli atti emanati dagli organi comunali.
2. Ai soggetti che ne abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti è inoltre assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi agli atti emanati dal Comune. Il medesimo diritto è assicurato anche alle libere forme associative iscritte nell'elenco previsto all'articolo 28, in relazione al loro scopo sociale, ed a quelle ad esse equiparate, nonché alle consulte di cui all'articolo 30 e seguenti.
3. Il diritto si esercita mediante visione degli atti e dei documenti ed estrazione di loro copia. La richiesta di visione e copia è soddisfatta dal Comune contemperando gli interessi giuridicamente rilevanti del richiedente con le esigenze di funzionalità e buon andamento dell'amministrazione.
4. La visione degli atti e dei documenti non comporta il pagamento di alcun tipo di onere. Il rilascio di copie è soggetto al pagamento del loro costo, secondo quanto stabilito con regolamento.

### **Art. 84 - Limitazioni al diritto di accesso**

1. Oltre agli atti e ai documenti coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa indicazione di legge, con regolamento sono determinate le categorie di atti e documenti per i quali il diritto di accesso può essere limitato o temporaneamente rinviato in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese ovvero l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione.
2. Il diritto alla riservatezza delle persone è tutelato dal regolamento con particolare riguardo agli atti e ai documenti concernenti le condizioni di salute, quelle personali e familiari e quelle economiche.
3. Per assicurare il diritto alla riservatezza possono essere stabilite limitazioni al diritto di accesso agli atti e ai documenti prevedendo la loro esibizione parziale o in forma aggregata, e con esclusione della possibilità di individuazione dei soggetti interessati.
4. Le limitazioni al diritto di accesso sono disposte dal Responsabile del procedimento con provvedimento motivato.

### **Art. 85 - Accesso alle informazioni**

1. Il Comune mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui esso dispone riguardo alle proprie funzioni, alle Aziende, ai Consorzi, alle Società cui esso partecipa, alla popolazione, al territorio e alle attività economiche e sociali che si svolgono in territorio comunale.
2. Le informazioni sono disponibili gratuitamente salvo il rimborso delle eventuali spese per la loro fornitura.

## TITOLO VIII - ISTITUTI DI TRASPARENZA

### **Art. 86 - Collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata**

1. Il Comune adegua l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi di sua competenza all'obiettivo di prevenire e impedire la diffusione di qualsiasi forma di criminalità organizzata, attenendosi al rigoroso rispetto della legislazione in materia.
2. In tutti i casi in cui per l'emanazione di provvedimenti o per la stipula di contratti la legge richieda o consenta l'accertamento di requisiti morali, il Comune ricerca la collaborazione delle autorità di pubblica sicurezza.
3. Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge di denuncia di fatti di reato, gli organi del Comune forniscono spontaneamente e sollecitamente alle Autorità di pubblica sicurezza le informazioni di cui dispongono che possano costituire utili indizi o elementi per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata.

### **Art. 87 - Rapporto al Consiglio**

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Sindaco presenta al Consiglio una relazione analitica, riferita all'anno solare precedente, avente per oggetto i contratti, le convenzioni, le consulenze e gli ausili finanziari.
2. La relazione indica distintamente per ciascuno degli atti e dei provvedimenti che ne costituiscono oggetto:
  - a) l'organo o gli organi dell'Amministrazione che ne hanno disposto la stipulazione o l'emanazione e la relativa data;
  - b) l'atto fondamentale del Consiglio che ne costituisce l'eventuale fondamento;
  - c) l'oggetto, lo scopo e l'importo di spesa o di entrata;
  - d) il contraente ed il metodo seguito per la sua scelta e, per gli ausili, il beneficiario;
  - e) le varianti di progetto intervenute in corso d'opera ed i relativi importi;
  - f) gli eventuali ritardi registrati rispetto alle scadenze contrattuali per gli avanzamenti e la conclusione dei lavori o comunque per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto o per lo svolgimento delle attività per le quali l'ausilio è stato concesso;
  - g) i subappalti e le cessioni di contratto autorizzati;
  - h) le revisioni prezzi e le penali eventualmente disposte;
  - i) le controversie legali connesse all'atto o al provvedimento ed il relativo esito;
  - l) ogni altro elemento utile a consentire al Consiglio l'esercizio del suo ruolo di controllo.
3. Il dibattito sulla relazione è disciplinato dal regolamento del Consiglio.

## **TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 88 - Efficacia dello Statuto**

1. Lo Statuto comunale entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
2. Le disposizioni del presente Statuto prevalgono su ogni altra diversa disposizione normativa e sono immediatamente applicabili anche in assenza dei regolamenti in esse richiamati

### **Art. 89 - Disposizione transitoria**

1. Gli organi del Comune curano con sollecitudine, secondo le rispettive competenze, la prima attuazione delle disposizioni del presente Statuto.
2. I regolamenti previsti dallo Statuto sono approvati entro il termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore; entro lo stesso termine sono altresì adeguati allo Statuto i regolamenti vigenti.